



PROMEMORIA SUL LAVORO CONTINUO

Il lavoro continuo è soggetto ad autorizzazione!

Definizione di lavoro continuo (art. 36 OLL 1)

Quando si può parlare di lavoro continuo?

- Lavoro a squadre con presenza di lavoratori 7 giorni su sette, 24 ore su 24
- Lavoro organizzato in almeno 4 o più squadre, con il singolo lavoratore che partecipa in linea di principio a tutte le squadre

Definizione di lavoro a squadre (art. 34 OLL 1)

- Vi è lavoro a squadre (detto anche lavoro a turni) quando è previsto l'intervento scaglionato e alternato di due o più gruppi di lavoratori allo stesso posto di lavoro secondo un orario determinato
- Affinché si possa realmente parlare di lavoro a squadre devono essere soddisfatte tutte le suddette condizioni. I lavoratori devono darsi il cambio allo stesso posto di lavoro (ad. es. in una postazione di lavoro CNC)

Ciclo (art. 38 OLL 1)

Dopo quante settimane si ripete il programma dei turni?

- Dopo 4-16 settimane, ma al massimo dopo 20 settimane

Durata del lavoro giornaliero e pause (art. 38 cpv. 3 OLL 1, art. 15 LL)

Durata massima del lavoro giornaliero (pause escluse) di tutte le squadre

- 9 ore in un arco di 10 ore
- 10 ore in un arco di 12 ore se fra il venerdì sera e il lunedì mattina si lavora a due squadre

Pause che interrompono il lavoro

- Conformemente all'art. 15 LL
Ad esempio ½ ora se il lavoro dura 8 ore, 2 ore (ev. scaglionate) se i turni durano 12 ore

Riposo giornaliero (art. 15a LL)

- Ai lavoratori deve essere garantito, tra due turni, un riposo di almeno 11 ore. Una volta a settimana tale riposo può essere ridotto a 8 ore a condizione che ammonti a 11 ore in media su due settimane

Durata massima della settimana lavorativa (art. 38 cpv. 2 OLL 1)

- Al massimo 52 ore a settimana e per turno, eccezionalmente fino a 60 ore se gran parte della durata del lavoro si compone di mero tempo di presenza. La durata massima della settimana lavorativa di 45 o 50 ore (art. 9 LL) deve tuttavia essere rispettata nella media di 16 settimane
- La durata della settimana lavorativa è calcolata dal lunedì alle 00:00 alla domenica alle 24:00

Numero di giorni di riposo per anno civile (art. 37 cpv. 1 OLL 1)

- Almeno 61 giorni di riposo di 35 ore consecutive per anno civile (che corrisponde a 52 domeniche e 9 giorni festivi, incluso il 1° agosto). Questi 61 giorni di riposo sono calcolati proporzionalmente dopo aver dedotto le vacanze.
Esempio: 4 settimane di vacanze, min. 56 giorni di riposo
=> 61 giorni di riposo x 48 settimane lav. / 52 settimane = 56 giorni di riposo
- Di questi 61 giorni di riposo, almeno 26 devono cadere di domenica e includere il periodo compreso dalle 06:00 alle 16:00.
- Il numero di domeniche libere può essere ridotto a 17 se la durata del lavoro giornaliero non supera mai 8 ore e se la domenica comprende il periodo che va dalle 23.00 di sabato alle 23.00 domenica (oppure 22:00 – 22:00 o 00:00 – 24:00).
- Il numero di domeniche libere può essere ridotto a 13 se la durata del lavoro giornaliero non supera mai 8 ore e se la domenica comprende il periodo che va dalle 23.00 di sabato alle 23.00 domenica (oppure 22:00 – 22:00 o 00:00 – 24:00) e, in aggiunta a ciò, se la durata media della settimana lavorativa, incluse le pause, non supera 42 ore.
Il numero delle domeniche libere per anno civile è calcolato proporzionalmente dopo aver dedotto le vacanze.
Esempio: 52 settimane - 4 settimane di vacanza = 48 settimane lavorative
=> 13 domeniche x 48 settimane lavorative / 52 settimane = 12 domeniche

Numero di giorni lavorativi consecutivi (art. 37 cpv. 4 OLL 1)

- Dopo un massimo di 7 giorni consecutivi di lavoro il lavoratore dovrebbe disporre di un giorno di riposo settimanale di 35 ore. Qualora non fosse possibile, il lavoratore deve disporre di un riposo di almeno 24 ore consecutive.

Rotazione delle squadre (art. 34 OLL 1)

- In linea di principio deve esservi una rotazione in avanti (mattino - sera – notte)
- La rotazione in senso inverso (notte - sera - mattino) è ammessa solo in via eccezionale, se la maggioranza dei lavoratori interessati ne fa richiesta scritta

LL: Legge sul lavoro, RS 822.11
OLL 1: Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, RS 822.111
Art. Articolo
Cpv. Capoverso
Lett. Lettera